

N. R.G. 15271/2019



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA**  
**SEZIONE QUINTA CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alessia Busato  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al N. R.G. 15271/2019 promossa da:

██████████ rappresentato e difeso dall'avv. ██████████

-ATTORE-

*contro*

██████████ SOCIETA' PER AZIONI, rappresentata e difesa dagli avv. ti ██████████ e ██████████  
██████████

-CONVENUTO-

\*\*\* \*\* \*\*\*

**CONCLUSIONI DELLE PARTI**

PER ██████████

*“Voglia il Tribunale adito, contrarius rejectis, accertata la responsabilità della convenuta per i fatti di causa, ai sensi degli artt. 1175,1218,1375 C.C o, in via gradata, per violazione degli obblighi di cui agli art.21 e ss. del TUF, o comunque per qualunque diverso titolo giuridico il Tribunale ritenesse di ravvisare, accertato il danno derivato all'attore a seguito della suddetta responsabilità, considerato che nelle more l'attore ha ricevuto in restituzione le pietre dal Fallimento ██████████ condannare parte convenuta a corrispondere all'attore a titolo risarcitorio e/o restitutorio, la somma di € 8.779,20 pari alla differenza tra la somma versata per l'acquisto delle pietre( € 13.229,22) ed il valore delle stesse ( 4.450,00) alla data dell'espletata CTU ( 29/10/21),o altra somma ritenuta di giustizia, da determinarsi in moneta attuale alla data della sentenza e da maggiorarsi degli interessi legali dai singoli investimenti alla domanda, ed ulteriori interessi ex art 1284 IV comma CC dalla domanda al saldo effettivo. Con vittoria di spese, compenso, rimborso forfettario Iva e Cpa come per legge nonché di spese e compensi della procedura di mediazione e rifusione delle spese di CTU come*



liquidate e di CT di parte pari ad € 366,00 come da copia della fattura che si produce con il relativo pagamento (doc. A) Si chiede pertanto che la causa venga trattenuta in decisione e concessi i termini di legge per il deposito delle memorie conclusionali e di replica.”.

**PER [REDACTED] SOCIETA' PER AZIONI:**

“in via principale: rigettare tutte le domande formulate da parte attrice nei confronti di [REDACTED] S.p.A., poiché prescritte, generiche e inammissibili e comunque infondate in fatto e in diritto per tutti le ragioni esposte nei precedenti atti; in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, accertare il concorso di colpa di parte attrice nella causazione del danno ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 c.c. e, per l'effetto, ridurre l'entità del risarcimento dovuto dalla banca nella diversa misura ritenuta giusta e opportuna, anche in via di equità; in ogni caso: condannare controparte a rifondere a favore di [REDACTED] S.p.A. le spese di lite”.

\*\*\* \*\* \*\*\*

**FATTO E DIRITTO**

Con atto di citazione del 24 ottobre 2019 [REDACTED] conveniva in giudizio [REDACTED] S.p.a. chiedendone la condanna al risarcimento dei danni conseguenti l'investimento in diamanti, effettuato su suggerimento dei funzionari del predetto istituto di credito, rivelatisi difformi per contenuto e valore rispetto a quanto prospettato all'atto della stipula.

In particolare esponeva che le proposte di investimento erano pervenute dai funzionari dell'istituto di credito i quali avevano rappresentato i diamanti non solo quale bene rifugio bensì quale investimento con alta redditività nel lungo periodo consegnando, a supporto di tali indicazioni, documentazione illustrativa dell'investimento riconducibile alla società “partner”, [REDACTED] S.p.a.

Precisava che la proposta di acquisto era stata raccolta dagli stessi funzionari dell'Istituto di Credito i quali avevano anche materialmente predisposto l'ordine di bonifico dal conto dell'attore al conto della società venditrice.

Allegava di aver successivamente verificato che il valore dei diamanti, all'epoca degli acquisti, era pari, complessivamente, ad euro 4935,80 a fronte di un prezzo di acquisto di euro 13.229,00, e che il loro valore dall'epoca dell'acquisto era diminuito a riprova dell'inidoneità dell'investimento quale bene rifugio.

Evidenziava inoltre che, da un'istruttoria svolta da AGCM, era emerso che [REDACTED] S.p.a. non aveva provveduto ad alcuna verifica della veridicità delle informazioni diffuse a suo mezzo da [REDACTED] S.p.a., nel frattempo dichiarata fallita, ed era stata beneficiaria di ingenti provvigioni in ragione degli acquisti effettuati dagli acquirenti dalla stessa “segnalati”.

In ragione di quanto sopra riteneva, pertanto, la convenuta responsabile:





- in ragione del ruolo assunto di promotore all'investimento in diamanti, per l'intervenuta violazione dei doveri ex art. 1175 c.c., configurandosi nei confronti dell'operatore qualificato anche una *culpa in omettendo*;
- in ragione della violazione del generale dovere di solidarietà sociale gravante anche sull'Istituto di Credito;
- in ragione dello status di operatore qualificato rivestito dall'Istituto di Credito nei rapporti coi soggetti privati ai quali veniva proposto l'investimento in diamanti, essendo stati violati degli obblighi di correttezza sullo stesso gravanti in ragione del ruolo di pubblico affidamento rivestito;
- ex art. 1218-1375 c.c. avendo prestato, nella stipula dell'operazione di investimento, un'attività "connessa all'attività bancaria" ossia un'attività che pur non essendo strettamente bancaria consente all'Istituto di Credito di Sviluppare l'attività esercitata (rif. Art. 8co. 3 D.M. Tesoro 6/7/1994) violando gli obblighi di protezione e tutela dell'altro contraente;
- per la violazione degli obblighi di informativa attiva e passiva dell'art. 21 t.u.f., nonché ex art. 28 e 29 reg. Consob n. 11522/1998 qualora si ritenga l'investimento in diamanti un investimento finanziario ovvero che la Banca abbia assunto il ruolo di intermediazione nell'investimento.

Chiedeva, pertanto, la condanna dell'istituto di credito convenuto al risarcimento del danno quantificato nell'importo pari al valore delle somme investite per l'acquisto dei diamanti o, per l'ipotesi di restituzione dei beni da parte del fallimento, nella differenza tra il prezzo pagato a █████ s.p.a. per l'acquisto dei diamanti e il valore di mercato del prezzo dei diamanti al momento dell'acquisto.

Si costituiva ritualmente █████ S.p.a. che, contestata l'inidoneità a valere quale prova privilegiata dell'accertamento svolto dall'AGCM, riguardante intervenute violazioni dei diritti dei consumatori anziché del diritto della concorrenza, evidenziava la propria estraneità al contratto di compravendita dei diamanti - concluso tra parte attrice e █████ S.p.a. - allegando di aver svolto il mero ruolo di segnalatore e facilitatore dei rapporti tra i due soggetti contraenti.

Ricostruito il rapporto di collaborazione con █████ s.p.a. rilevava che le obbligazioni risarcitorie conseguenti ad una pretesa responsabilità contrattuale di quest'ultima non avrebbero mai potuto far carico su un soggetto terzo, estraneo al contratto, quale era la banca.

Contestava inoltre la configurabilità di una responsabilità da "contatto sociale" e applicabilità del TUF e dei regolamenti attuativi. Quanto ad una eventuale responsabilità extracontrattuale eccepeva la prescrizione del credito contestando in ogni caso la sua fondatezza.



Eccepiva inoltre il concorso di colpa dell'attore rilevando che questi, utilizzando l'ordinaria diligenza, avrebbe potuto avvedersi di quale fosse il ruolo della banca e quale quello di [REDACTED] s.p.a. nonché del fatto che il prezzo proposto e praticato dalla stessa [REDACTED] s.p.a. era dalla medesima determinato e che il corrispettivo della vendita doveva comprendere tutti i servizi enumerati nel materiale informativo. Segnalava, inoltre, che non risultava che l'attore avesse formulato alcuna richiesta di chiarimenti a [REDACTED] circa le voci componenti il corrispettivo e le modalità con cui le pietre erano state valorizzate e che, in ogni caso, le condizioni di vendita offrivano espressamente agli acquirenti la possibilità di recedere dall'acquisto.

Chiedeva pertanto il rigetto della domanda.

La causa, istruita mediante assunzione di prova orale ed espletamento di consulenza tecnica, veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni come in epigrafe indicate.

\*\*\*\*

La domanda di parte convenuta merita sostanziale accoglimento.

Quanto alla ricostruzione del fatto storico costituito dalle modalità di conclusione dei contratti di acquisto dei diamanti, non è contestato che l'attore fosse cliente di [REDACTED] S.P.A. (all'epoca dei fatti [REDACTED]), né è contestata la qualifica di consumatore del sig. [REDACTED] e la sua bassa propensione al rischio.

Parimenti prive di contestazioni sono le allegazioni in ordine al fatto che l'attore fosse venuto a conoscenza della possibilità di investire in diamanti presso la filiale dell'Istituto di Credito, ove era presente il materiale informativo di provenienza [REDACTED] S.p.a.

Non vi è una prova diretta della concreta attività posta in essere dall'istituto di credito ai fini della conclusione dei contratti di compravendita di cui sopra: i due testimoni escussi sul punto hanno infatti sostanzialmente dichiarato di non ricordare le circostanze relative alla conclusione dei due contratti (cfr. deposizione della testimone [REDACTED] e del testimone [REDACTED]).

Pertanto, la valutazione complessiva del materiale probatorio acquisito, porta comunque a ritenere provata l'attività di intermediazione alla vendita da parte dell'istituto di credito convenuto.

E' infatti emerso che tale tipologia di investimento era trattata quale "prodotto di investimento" da parte dell'Istituto di Credito, che pertanto procedeva spontaneamente a proporlo alla propria clientela riconducendolo alla prassi della diversificazione degli investimenti.

Il teste [REDACTED] dipendente del [REDACTED] ha infatti dichiarato che *"La vendita di diamanti veniva condotta attraverso la condivisione con il cliente attraverso un investimento che doveva essere non speculativo. A supporto venivano forniti delle brochure da parte di [REDACTED] nel quale veniva confermato che l'acquisto dei diamanti era relativamente sicuro. ADR Si trattava di un prodotto a catalogo della banca e come tutti i prodotti quando si aveva davanti il cliente se ne parlava e lo si*





proponeva. La direzione su questa tipologia di prodotti diceva di non concentrare nel portafoglio questi prodotti perché avevano orizzonte temporale di investimento lungo (almeno 7 anni) quindi di non superare il 20, 25%”).

E il teste, [REDACTED] ex dipendente della convenuta ha confermato che “... dalla sede arrivavano dei tabulati compilati con indicati dei nominativi da contattare per proporre l'acquisto di diamanti. Preciso che si tratta di un *modus operandi* su tutti i prodotti dell'istituto. Vi erano inoltre delle riunioni mensili in filiale tenute dal direttore nel corso delle quali il direttore indicava il budget del mese indicando a titolo esemplificativo anche quanti diamanti dovevano essere collocati. Se c'era il tabulato inviato dalla sede si partiva da quello altrimenti l'impiegato addetto al servizio doveva farsi l'elenco dei clienti per proporre i prodotti da vendere. Preciso che se era il collega addetto a dover individuare i nominativi poi la direzione intendendo il responsabile di sede sentiva tutti gli addetti chiedendo conto di chi avessero sentito e dell'esito. Preciso che in filiale funzionava così”.

Pertanto lo stesso contratto di collaborazione concluso tra l'istituto di credito e [REDACTED] s.p.a. nelle premesse indica che l'istituto di credito è disponibile a collaborare “informando i propri clienti sulla possibilità di acquistare diamanti dalla medesima [REDACTED]”.

Da quanto sopra si evince chiaramente che la politica aziendale era quella di trattare l'acquisto dei diamanti come un prodotto finanziario da proporre alla clientela sicché può ben ritenersi coerente con l'*id quod plerumque accidit* che l'acquisto dei diamanti, presentati come bene rifugio, sia stato effettivamente proposto dall'istituto di credito all'attore quale cliente con bassa propensione al rischio.

Deve in ogni caso essere rilevato che quand'anche fosse stato l'attore a chiedere informazioni all'istituto di credito in merito all'acquisto, l'attività di consegna del materiale informativo e di gestione dell'ordine di acquisto è sempre riconducibile all'intermediazione alla vendita.

E' pacifico infatti che i funzionari della Banca hanno provveduto a raccogliere gli ordini di acquisto (tant'è che negli ordini di acquisto, doc. 1A e 5, compilati presso la filiale non è presente la firma dell' “agente intermarket”) e a formalizzare il pagamento predisponendo il bonifico a saldo del prezzo.

L'istituto di credito si è inoltre prestato a fare da tramite delle comunicazioni tra il Cliente e [REDACTED] S.p.a., così concretamente contribuendo alla consolidazione del primo contratto, nonché all'induzione di parte attrice alla stipula del secondo acquisto.

Sul punto è dirimente la lettura del doc. 3 allegato da parte attrice, datato 8 marzo 2013, ovvero pochi mesi prima dell'inoltro del secondo ordine di acquisto (del 7 agosto 2013) laddove il documento risulta intestato “[REDACTED]” e, indicato il n. di certificato del diamante in cui ne viene indicato il valore. Al di là di ogni considerazione in merito alla veridicità delle informazioni comunicate, tale documento, consegnato dall'Istituto di Credito e



riportante a chiare lettere “Gruppo Banca”, conferma il ruolo di apparente garante della bontà dell’operazione assunto dalla Banca, nonché il legittimo affidamento prestato dal sig. [REDACTED] nell’operatore qualificato.

Deve allora essere verificato se, in ragione dei rapporti in essere tra l’attore e l’istituto di Credito e della fattispecie concreta come sopra ricostruita, [REDACTED] S.p.a. abbia posto in essere un comportamento astrattamente fonte di responsabilità risarcitoria, per poi, in caso affermativo, verificare se tale responsabilità sussista nel caso concreto.

Quanto al primo profilo questo giudice condivide la ricostruzione di quella parte della giurisprudenza di merito che vede integrato, nel caso in esame, un’ipotesi di “responsabilità da contatto sociale”.

Come noto secondo la giurisprudenza della Suprema Corte il nostro ordinamento prevede che si possa incorrere in responsabilità contrattuale *ex lege* “anche in ragione del solo contatto sociale, poiché a questo si ricollegano obblighi di comportamento di varia natura, diretti a garantire la tutela degli interessi che si manifestano e sono esposti a pericolo in occasione del contatto stesso (cfr. Cass. n. 9085 del 2006, Cass. n. 12362 del 2006, Cass. n. 10297 del 2004, Cass. n. 589 del 1999 ed altre conformi); essa presuppone l’inadempimento di uno specifico obbligo giuridico già preesistente e volontariamente assunto nei confronti di un determinato soggetto (o di una determinata cerchia di soggetti). [...] le obbligazioni derivanti dalla violazione di specifiche norme o principi giuridici preesistenti ricadono nella categoria degli altri atti o fatti idonei a produrre obbligazioni in conformità dell’ordinamento giuridico, cui pure la medesima norma allude” (Cass. Sez. Un. 14712/2007).

Si configura, quindi, un contatto sociale qualificato, idoneo a produrre obbligazioni ex [art. 1173 c.c.](#), allorquando sia ravvisabile una relazione, volontariamente instauratasi, tra due soggetti determinati che, in ragione della speciale qualità di uno di essi, sia idonea ad ingenerare nell’altro un affidamento circa l’adempimento di obblighi di protezione ed informazione, in ossequio al dovere di solidarietà sociale di cui all’art. 2 della Costituzione. Da tale relazione discendono a carico del professionista non già obblighi di prestazione ex [art. 1174 c.c.](#), bensì obblighi di buona fede, di protezione nonché di informazione ex [artt. 1175 e 1375 c.c.](#)

Nel caso di specie, lo svolgimento dell’attività bancaria è caratterizzato da peculiare professionalità che si riflette necessariamente sull’intera gamma delle attività svolte nell’esercizio dell’impresa bancaria, e quindi sui rapporti che in quelle attività sono radicati.

Dal che appunto dipende, per un verso, l’affidamento di tutti gli interessati nel puntuale espletamento, da parte dell’istituto di credito, dei compiti inerenti al servizio offerto e, per altro verso, la specifica responsabilità in cui l’istituto di credito incorre nei confronti di coloro che con lui entrano in contatto per avvalersi di quel servizio, ove, viceversa, egli non osservi le regole al riguardo prescritte dalla legge.





E che nel caso in esame l'istituto di credito fosse tenuto, in virtù della sua specifica posizione, ad un obbligo di informazione chiara e veritiera è confortato anche dalla posizione assunta dalla stessa Banca D'Italia, nella comunicazione del 2018 richiamata da parte attrice che, seppure successiva alla conclusione dei contratti, esprime un principio che si fonda su norme generali applicabili anche ai contratti precedentemente conclusi. In tale comunicazione è precisato che, per quanto riguarda l'investimento in diamanti, le banche devono garantire adeguate verifiche sulla congruità dei prezzi in un'ottica di massima trasparenza informativa sulle caratteristiche delle operazioni segnalate, quali: le commissioni applicate; l'effettivo valore commerciale delle pietre preziose; la possibilità di rivendita.

Accertata pertanto l'astratta prospettabilità di una responsabilità ex lege è necessario verificare se, nel caso concreto, l'istituto di credito abbia violato gli obblighi di buona fede, informazione e protezione di cui sopra e se tali violazioni siano in nesso di causa con il danno lamentato dall'attore e pertanto se siano in nesso di causa con la conclusione dei due contratti di acquisto dei diamanti.

Anche a tali domande non può che darsi risposta positiva.

Parte attrice, nella sostanza, lamenta l'omessa informazione, da parte dell'istituto di credito, in merito alle modalità di determinazione del prezzo di acquisto dei diamanti e alla possibilità di liquidazione degli stessi.

Quanto al valore dei diamanti, nella brochure informativa non vi è alcun cenno al fatto che questo fosse determinato in autonomia dalla venditrice e che fosse comprensivo di oneri accessori (tra i quali la provvigione dovuta all'istituto di credito).

Le informazioni contenute nella brochure sono anzi decettive in quanto se è vero che viene indicato che [REDACTED] s.p.a. pubblica trimestralmente la quotazione dei diamanti è anche vero che non viene precisato che la quotazione è quella effettuata in autonomia dalla stessa [REDACTED] e, soprattutto che tale quotazione non era relativa al solo valore intrinseco o di mercato dei diamanti ma che comprendeva anche il costo di varie prestazioni accessorie. Il riferimento alla "quotazione" di beni, quali i diamanti, presentati quale investimento, il richiamo al fatto che tali beni hanno un "mercato sicuro" (come riportato nel paragrafo "il colore: andare per gradazioni"), il riferimento al concetto di "incontro tra domanda ed offerta" (nel paragrafo "un investimento con requisiti ben chiari") sono elementi che portano il lettore della brochure a ritenere che le quotazioni richiamate, seppure pubblicate da [REDACTED] siano "oggettive" e non frutto di una valutazione discrezionale della venditrice comprensiva di oneri accessori.

Anche l'omessa precisazione, nella brochure e nella proposta di acquisto, dell'importo attribuito al valore di mercato del diamante e dell'importo atto a remunerare i servizi accessori (oltre che quelli dell'istituto di credito) si appalesa come chiara violazione del dovere di informazione.



Né tale responsabilità può ritenersi esclusa dalle clausole - relative all'esonero di responsabilità - pattuite nel contratto concluso tra l'istituto di credito e [REDACTED] s.p.a. o da quanto riportato in calce alla brochure illustrativa dell'investimento.

Quanto al primo profilo l'esonero di responsabilità dell'istituto di credito nei rapporti con [REDACTED] s.p.a. è circostanza che non rileva con riguardo alla posizione dell'attore, terzo estraneo rispetto alla regolamentazione contrattuale dei rapporti tra convenuta e [REDACTED] s.p.a.

Quanto al secondo profilo la responsabilità da contatto sociale non può ritenersi derogata dall'indicazione di esonero di responsabilità contenuta nella brochure nella quale la banca, dopo aver confermato di svolgere attività di "orientamento" e aver precisato che "*informazioni più approfondite in merito all'investimento potranno essere chieste solo*" a [REDACTED] precisa che la banca "*non assume alcuna responsabilità in proposito, con particolare riferimento alle caratteristiche della pietra*", in quanto a tacer d'altro, è evidente che l'asserito esonero dalla responsabilità non riguarda le informazioni contenute nella brochure né l'attività di orientamento.

Il nesso di causa tra tale violazione informativa e la conclusione dei contratti di acquisto può ritenersi provato in via indiziaria essendo scarsamente coerente con l'*id quod plerumque accidit* che un investitore prudente che si volge all'acquisto di "beni rifugio" paghi per servizi accessori un prezzo ben maggiore rispetto al valore del bene acquistato (sul divario tra il valore di mercato dei diamanti e il costo di acquisto cfr. infra).

Né certamente può essere riconosciuta una responsabilità concorrente del sig. [REDACTED] nella causazione del danno per aver questi fatto un "incauto affidamento" nella correttezza di comportamento dell'Istituto di Credito: al contrario, è l'Istituto di Credito che, ben consapevole dell'affidamento del [REDACTED] in virtù del rapporto di gestione patrimoniale in essere, avrebbe dovuto evitare qualsivoglia comportamento atto a ingenerare confusione in merito alle modalità di determinazione del valore di acquisto dei diamanti.

Né ha rilievo la facoltà di recesso in assenza di prova, che deve essere fornita dalla convenuta, che entro la data nella quale poteva essere esercitato il recesso l'attore era venuto a conoscenza dell'effettivo valore di mercato del bene acquistato.

Quanto alla quantificazione del danno l'attore ha, in corso di causa, espressamente limitato l'azione al risarcimento del danno pari al valore differenziale tra il costo di acquisto del diamante e il valore delle pietre alla data dell'espletata CTU, avendo optato per la conservazione dei contratti di acquisto ed ottenuto nelle more del processo il possesso dei due diamanti acquistati.

Ritiene questo Giudice che, essendo il danno integrato dall'aver parte attrice acquistato un bene ad un prezzo superiore rispetto al valore di mercato dello stesso e senza chiara indicazione che il prezzo era determinato con riferimento anche a spese per servizi accessori, lo stesso debba essere quantificato





in un importo pari alla differenza tra il costo sostenuto dall'attore all'atto di acquisto e il valore di mercato dei diamanti alla medesima data.

E' in quel momento infatti che si esaurisce la condotta illecita contestata nei termini di cui sopra. Né ha rilievo che nel prezzo di acquisto fossero compresi una serie di servizi accessori la cui incidenza sul prezzo di acquisto non è stata meglio esplicitata nella proposta di acquisto e nel materiale informativo, considerando che l'attività illecita consiste proprio nel non prospettare l'effettivo valore di mercato del bene acquistato avendo indotto in errore sullo stesso prospettandone la coerenza con quotazioni apparentemente oggettive ma frutto di valutazione discrezionale di [REDACTED] s.p.a. e comprensive di oneri accessori.

Deve, pertanto, riconoscersi, a titolo di risarcimento del danno, l'importo differenziale tra il prezzo di acquisto dei beni e il valore degli stessi al momento dell'acquisto come accertato dal CTU. Sotto tale profilo deve rilevarsi che la valutazione del CTU con riguardo al valore dei diamanti alla data di acquisto è pienamente condivisibile essendo le uniche due contestazioni mosse dal CTP di parte convenuta in sede di operazioni peritali non idonee ad inficiarne il valore.

Quanto ai listini utilizzati dal CTU relativi alla vendita all'ingrosso, questi ha previsto un ricarico del valore stante la vendita al dettaglio, quanto ai costi per gli oneri accessori gli stessi sono irrilevanti per i motivi sopra indicati.

Alcun valore può, poi, essere dato allegazione di parte convenuta in merito alla possibilità del sig. [REDACTED] di ottenere un indennizzo da parte del fallimento, essendo l'allegazione tardiva e comunque priva di supporto probatorio ritualmente acquisito.

In definitiva, pertanto deve essere riconosciuto a titolo risarcitorio l'importo complessivo di Euro 8.579,22.

Trattandosi di un debito di valore gli importi di cui sopra dovranno essere rivalutati all'attualità dalla data di conclusione dei contratti.

Sulle somme di cui sopra rivalutate da anni in anno decorreranno gli interessi legali dalla data di conclusione dei contratti.

Le spese di lite seguono la soccombenza e, giusta nota, vengono liquidate in euro 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario e accessori di legge, rimborso CU e marca.



Spesa di CTU, come liquidata con separato decreto, definitivamente a carico di parte convenuta salva la solidarietà.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria istanza, deduzione, difesa o eccezione, così dispone:

condanna [REDACTED] S.p.a. a corrispondere a [REDACTED] a titolo di risarcimento del danno per la causale di cui in parte motiva, l'importo di € 8.579,22, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal 5/4/2012 sull'importo di Euro 4.126,42 e dal 14/10/2013 sull'importo di Euro 4.452,08;

spese liquidate come in parte motiva.

Brescia, così deciso 20 febbraio 2023.

**Il Giudice**  
Dott. Alessia Busato

